

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1974, n. 39.

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge

ARTICOLO UNICO

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1975.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 12 luglio 1974

Tomelleri